



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Comando Polizia Municipale

Ordinanza n. **32**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO.
ACCATTONAGGIO MOLESTO e/o SIMULATO.**

IL SINDACO

RILEVATA l'ampia dimensione del fenomeno dell'accattonaggio nel territorio comunale, spesso praticato in modo ripugnante o vessatorio, simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti, per suscitare l'altrui pietà;

CONSTATATO che il fenomeno dell'accattonaggio si manifesta in moltissimi casi come un illecito sfruttamento di minori, disabili, anziani nonché di animali di affezione;

- che le stesse condotte possono costituire un diversivo, preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite – borseggi, scippi, truffe;
- che l'accattonaggio si presenta anche nelle vie, parcheggi ed intersezioni stradali, con evidente e reiterato intralcio e pericolo per la viabilità comunale;
- che l'accattonaggio è molesto quando la richiesta è insistente e la modalità irritante;
- che l'accattonaggio spesso si verifica tramite forme di vendita simulata di oggetti di svariato tipo, il cui prezzo richiesto non corrisponde – in eccesso o in difetto – al valore di mercato del bene, effettuata con le medesime modalità insistenti ed irritanti e tendente ad ottenere comunque una forma di elemosina più che alla vendita effettiva degli oggetti;

VERIFICATO CHE tali condotte devono essere monitorate opportunamente, sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi, intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili, sia, ancora, per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano;

RITENUTO necessario per eliminare il pericolo e la minaccia dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana, in particolare sotto i distinti profili dell'offesa al decoro e della grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;

VISTI l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-le disposizioni di cui all'art. 2, lettere a), d) ed e) del D.M. del 05.08.2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali l'accattonaggio molesto, che possano offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

-l'art. 6 comma 4 del D.L. 23.05.2008 n. 92;

-l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-l'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della L. 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n. 92;



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Comando Polizia Municipale

ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di trasporto pubblico.
- 2) È fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, animali di affezione o simulando la vendita di oggetti vari, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di trasporto pubblico.

AVVERTE CHE

fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge sino ad un massimo di €. 500,00, e in misura ridotta di €. 50,00.

E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature, oggetti e materiali impiegati nell'attività di accattonaggio molesto, e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art.20 comma 3 L. 689/81.

DISPONE

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Napoli, la presente ordinanza sia pubblicata per dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune di Piano di Sorrento e sia immediatamente eseguita.

Avverso la presente ordinanza è ammesso: ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Napoli, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
ricorso al TAR di Napoli entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Casa comunale, 05.03.2009

Mp/C

IL SINDACO
Prof. Giovanni Ruggiero